

ID. 1066268

Pratica: 2021/05 01/000009

Lugo, 28/02/2022

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 170

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: PROPOSIZIONE DI RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA IN VIA D'URGENZA PER L'ESPERIMENTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO SULLO STATO DI PIAZZA XIII GIUGNO DI LUGO E SULLE CAUSE DELLA CONDIZIONE DELLA PIAZZA. INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3D35563D2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;
- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;
- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 immediatamente esecutiva si approvavano le LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;
- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la REVISIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;
- che paragrafi 3 e 4 delle Premesse di tali linee guida testualmente prevedono:
"Il Servizio Legale dell'Unione si occupa dei servizi legali oggetto di affidamento da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e può intervenire nell'affidamento dei servizi legali richiesti da uno o più Comuni aderenti all'Unione. (...)"

La Giunta dell'Unione e/o i Comuni interessati provvederanno, con apposite deliberazioni adottate di volta in volta, in relazione al caso specifico, ad approvare l'affidamento dei servizi legali necessari per la rappresentanza legale dell'Ente nei casi di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) d.lgs. n. 50/2016, dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione di avviare la procedura per l'individuazione del legale esterno da incaricare, in tal caso predeterminando il tetto di spesa sulla base di una attestazione di congruità fornita dal medesimo Responsabile in sede di proposta di delibera. In tale sede il Responsabile del Servizio Legale deve altresì attestare le motivazioni che giustificano la scelta in ordine alla costituzione, o alla mancata costituzione in giudizio.”;

Premesso che:

- la ditta Foro Boario Srl, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Franco Fiorenza e dall'Avv. Simone Cantarini, ha presentato atto citazione al Tribunale di Ravenna contro il Comune di Lugo e Italiana Assicurazioni Spa, notificato in data 23/05/2017 (agli atti del comune di Lugo con prot. 6668 del 31/05/2017 e dell'Unione con prot. 33011 del 31/05/2017) in relazione alla convenzione per l'attuazione di un piano di recupero riguardante anche Piazza XIII Giugno a Lugo;
- con deliberazione n. 75 del 07/06/2017 la Giunta del Comune di Lugo ha approvato l'autorizzazione alla costituzione in giudizio nei confronti dell'atto di citazione al Tribunale di Ravenna proposto dalla Ditta Foro Boario Srl, contro il Comune di Lugo e Italiana Assicurazioni Spa, notificato in data 23/05/2017 (agli atti del comune di Lugo con prot. 6668 del 31/05/2017) in relazione alla convenzione per l'attuazione di un piano di recupero riguardante anche la Piazza XIII Giugno a Lugo;
- con deliberazione n. 98 del 8 giugno 2017 la Giunta dell'Unione ha approvato l'autorizzazione alla costituzione in giudizio nei confronti dell'atto di citazione al Tribunale di Ravenna proposto dalla Ditta Foro Boario Srl, contro il Comune di Lugo e Italiana Assicurazioni Spa, notificato in data 23/05/2017 (agli atti con prot. 33011 del 31/05/2017) in relazione alla convenzione per l'attuazione di un piano di recupero riguardante anche la Piazza XIII Giugno a Lugo;
- con determina n. 1022 del 15/09/2017 l'Unione, previa pubblicazione di avviso pubblico, ha incaricato gli Avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi con studio legale in Bologna conferendo loro anche disgiuntamente ogni più ampia facoltà di diritto e di legge per la costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna unitamente al Comune di Lugo nel suddetto ricorso innanzi al Tribunale di Ravenna al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dalla ditta ricorrente mediante conferimento di incarico di patrocinio legale;
- con Sentenza n. 74/2019 del Tribunale ordinario di Ravenna, Sezione Civile, pubblicata il 30 gennaio 2019, il Giudice ordinario di primo grado, definitivamente pronunciando nella causa sopra citata, distinta al n. 2049/2017, promossa da Foro Boario Srl nei confronti del Comune di Lugo e della Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per appartenere la stessa al Giudice Amministrativo, accogliendo l'eccezione proposta dall'Unione e dal Comune di Lugo e compensando interamente le spese di lite tra le parti;
- con deliberazione n. 31 del 28/02/2019, la Giunta dell'Unione ha autorizzato la costituzione in giudizio in appello avverso la sentenza sopra citata, sulla base delle indicazioni espresse dal difensore incaricato, ritenendo errata la dichiarazione di competenza del T.A.R. relativamente alla domanda della Italiana Assicurazioni Spa che, invece, rientra, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella competenza del Giudice ordinario, al fine di scongiurare il rischio di soccombenza nell'azione contro l'Assicurazione in caso di mancata impugnazione della sentenza su questo capo;
- con determina n. 338 del 15/03/2019 l'Unione ha affidato l'incarico di patrocinio legale allo studio legale Graziosi di Bologna nelle persone degli Avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi, conferendo loro anche disgiuntamente ogni più ampia facoltà di diritto e di legge per la costituzione in giudizio in Appello dell'Unione unitamente al Comune di Lugo avverso sentenza n. 74/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Ravenna nella causa R.G. 2049/2017 Foro Boario srl/Comune di Lugo e Italiana Assicurazioni spa,;

Considerato che:

- è inoltre pendente il ricorso al TAR Emilia Romagna R.G. n. 976/2017 proposto dall'Unione e dal Comune di Lugo per far accertare l'inadempimento e condannare Foro Boario Srl al risarcimento dei danni;
- in data 10/06/2019 la Foro Boario Srl ha notificato nei confronti del Comune di Lugo e di Italiana Assicurazioni Spa atto di "ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 59 della L. 18 giugno 2009 n. 69 a seguito di sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Ravenna" al TAR Emilia Romagna Sede di Bologna con richiesta di:

"... disporre la riunione del presente giudizio con il procedimento iscritto al n° 976/2017;

- accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità in capo a Foro Boario Srl in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto di convenzione per opere fuori comparto ed ai danni lamentati, qualora accertati nel corso del presente giudizio, e per l'effetto accertare l'inesistenza del diritto del Comune di Lugo di escutere la garanzia fideiussoria accesa da parte attrice con la Italiana Assicurazioni;

- accertare e dichiarare che la Italiana Assicurazioni spa non è tenuta al pagamento di quanto richiesto dal Comune di Lugo per le ragioni esposte;

- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente del Comune di Lugo e dei suoi uffici nella causazione dei danni di cui in narrativa;

- per l'effetto condannare il Comune di Lugo al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti conseguenti ai danni ed alle perdite patrimoniali subite dalla Foro Boario Srl ed ai costi sopportati per il ripristino della piazza XIII giugno.

In via di subordine a quanto precede accertare e dichiarare che il danno poteva essere evitato dal comune di Lugo con la ordinaria diligenza e pertanto escludere il diritto al risarcimento oppure, in via di ulteriore subordine, accertare il concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. del Comune di Lugo e per l'effetto escludere o limitare il risarcimento.

Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre ulteriormente, nonché diversamente concludere e formulare istanze istruttorie e depositare documenti.

Con vittoria di spese ed onorari di lite."

Visti:

- la deliberazione della Giunta del Comune di Lugo n. 141 del 04/09/2019 favorevole alla costituzione in giudizio in relazione al ricorso in riassunzione notificato dalla Foro Boario Srl con richiesta di demandare al Servizio Legale il conferimento dell'incarico ad un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva degli Enti coinvolti;

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 123 del 05/09/2019 favorevole alla costituzione in giudizio in relazione al ricorso in riassunzione notificato dalla Foro Boario Srl con richiesta di demandare al Servizio Legale il conferimento dell'incarico ad un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva degli Enti coinvolti;

- la relazione del Responsabile del Servizio Urbanistica dell'Unione del 26/08/2019, depositata agli atti del Servizio Legale dell'Unione, che evidenzia l'interesse a costituirsi continuando nell'azione di contrasto alle iniziative della controparte;

- la determina n. 1216 del 16/09/2019 con cui l'Unione ha affidato l'incarico di patrocinio legale allo studio legale Graziosi di Bologna nelle persone degli Avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi per la costituzione in giudizio innanzi al TAR Emilia Romagna avverso il ricorso in riassunzione a seguito di sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Ravenna proposto dalla Ditta Foro Boario srl nei confronti del Comune di Lugo e di Italiana Assicurazioni spa;

- la determina n. 1256 del 20/09/2019 del Comune di Lugo con cui ha affidato l'incarico di patrocinio legale allo studio legale Graziosi di Bologna nelle persone degli Avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi per la costituzione in giudizio innanzi al TAR Emilia Romagna avverso il ricorso in riassunzione a seguito di sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Ravenna proposto dalla Ditta Foro Boario srl nei confronti del Comune di Lugo e di Italiana Assicurazioni spa;

Preso atto:

- della relazione tecnica del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Lugo a seguito del sopralluogo sui dissesti presenti su Piazza XIII Giugno in data 08/02/2022 che si conserva agli atti del fascicolo legale;
- dell'evoluzione dello stato dei luoghi che rendono necessari provvedimenti imminenti;
- dell'ordinanza del Sindaco di Lugo n. 5/2022 del 11/02/2022 con la quale viene chiusa al traffico veicolare e pedonale l'area oggetto del dissesto;

Valutata quindi la necessità della proposizione di un ricorso al TAR Emilia Romagna in via d'urgenza per l'esperimento di un accertamento tecnico sullo stato di Piazza XIII Giugno di Lugo e sulle cause della condizione della Piazza, considerato che tale ricorso verrà radicato nell'ambito del giudizio al TAR già promosso dal Comune di Lugo e dall'Unione nel 2017 per far accertare l'inadempimento della Ditta Foro Boario srl, con R.G. N. 976/2017;

Dato atto che:

- che con delibera n. 17 del 17/02/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna autorizzava alla costituzione in giudizio per la proposizione di ricorso al T.A.R. Emilia Romagna in via d'urgenza per l'esperimento di un accertamento tecnico sullo stato di Piazza XIII Giugno di Lugo e sulle cause della condizione della Piazza;

- tramite la precitata delibera la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la proposizione del ricorso in argomento sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata;

- con delibera n. 16 del 17/02/2022 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Lugo autorizzava alla costituzione in giudizio nel ricorso in argomento dando mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione del legale esterno da incaricare per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- tramite le precitate delibere si è precisato di procedere anche rispetto al presente atto confermando quanto disposto con le precedenti delibere di Giunta del Comune di Lugo n. 75 del 07/06/2017 e di Giunta dell'Unione n. 31 del 28/02/2019 in merito alla ripartizione al 50% delle spese legali di costituzione in giudizio tra Comune di Lugo e Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Atteso che:

- il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

“a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarità del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”

- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che:

- la tipologia della proposizione del ricorso in oggetto, per l'esperimento di un accertamento tecnico sullo stato di Piazza XIII Giugno di Lugo e sulle cause della condizione della Piazza – rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, con il quale intercorra un proficuo rapporto di fiducia pregressa a garanzia della riservatezza e affidabilità necessaria in relazione alla questione in esame, anche alla luce delle recenti statuizioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

- l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1.2) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;

- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Viste le Linee Guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio"*;

Dato atto che il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna, del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo;

- è pervenuta in data 24/02/2022 l'offerta dall'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna interpellato, acquisito agli atti al numero di protocollo 13326 del 25/02/2022 corredato della documentazione richiesta;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame dei CV aggiornati;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso, con particolare riferimento alla materia del diritto amministrativo;
- il preventivo offerto (che si conserva agli atti del fascicolo del servizio Legale dell'Unione), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e dalla magistratura contabile sopra richiamata;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto Avv. Giacomo Graziosi C.F. GRZGCM74H20A944X – P. IVA 02239211200, sede dello studio legale a Bologna, in Via Dei Mille n. 7/2, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto all'Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 7.295,60 come di seguito specificato:

1. Fase di studio e introduttiva	€ 2.000,00
2. Fase decisoria	€ 2.000,00
3. Fase istruttoria	€ 1.000,00
Totale	€ 5.000,00
- spese generali 15% su onorari	€ 750,00
- Cassa Avvocati CPA 4%	€ 230,00

Totale imponibile	€ 5.980,00
- IVA 22%	€ 1.315,60
Totale documento	€ 7.295,60

(A dedurre ritenuta d'acconto del 20%)

Il preventivo dell'Avv. Giacomo Graziosi inoltre specifica che:

- in caso di rigetto dell'istanza cautelare, sarà possibile richiederla al Consiglio di Stato in sede di appello cautelare;

- per l'ipotesi suddetta si formulerà, a richiesta, successivo dettagliato preventivo;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna, per il ricorso al T.A.R. in questione, con equa ripartizione al 50% dell'importo complessivo di € 7.295,60 tra Comune di Lugo e Unione dei Comuni della Bassa Romagna e che pertanto ciascun ente si farà carico direttamente della quota di spesa pari ad € 3.647,80;

- che a tal proposito il Comune di Lugo con delibera di Giunta Comunale n. 16/2022 sopra richiamata ha assunto apposita prenotazione di impegno n. 642/2022 sul Bilancio del Comune di Lugo – Annualità 2022;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

- è stato acquisito in data 06/12/2021 il DURC ON LINE attestante la regolarità contributiva (scadenza validità 05/04/2022), in conformità alle disposizioni vigenti;

Atteso inoltre che:

- con delibera di Consiglio Unione n. 4 del 19/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2022/2024 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023;

- con delibera di Consiglio Unione n. 5 in data 19/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014;

- con delibera di Giunta Unione n. 3 in data 20/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000);

- con delibera di Giunta Unione n. 45 del 15/04/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano della Performance 2021 e Piano dettagliato degli obiettivi 2021/2023 (Art. 10 D. Lgs n. 150/2009);

Vista la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30/12/2021 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 31/12/2021);

Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti

d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG N. Z3D35563D2 - nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 24/06/2020;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera di G.U. n. 36 del 20.05.2010 e da ultimo modificato con delibera n. 96 del 21/06/2019;
- l'organigramma;
- il decreto n. 2 del 07/02/2022 ad oggetto " Nomina responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna";
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e modificato successivamente con il D.Lgs. 56/2017;
- il D.lgs. n.33/2013;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di prendere atto della volontà della Giunta dell'Unione e del Comune di Lugo di proporre un ricorso al TAR Emilia Romagna in via d'urgenza per l'esperimento di un accertamento tecnico sullo stato di Piazza XIII Giugno di Lugo e sulle cause della condizione della Piazza, considerato che tale ricorso verrà radicato nell'ambito del giudizio al TAR già promosso dal Comune di Lugo e dall'Unione nel 2017 per far accertare l'inadempimento della Ditta Foro Boario srl, con R.G. N. 976/2017;

- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna, con studio legale a Bologna in Via Dei Mille n. 7/2, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta al medesimo legale per l'eventuale successivo grado del giudizio ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.b) delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;

- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 17/2022 si autorizzava il Presidente dell'Unione, a conferire al suddetto Studio Legale la procura speciale per l'autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che, come disposto con le precedenti delibere di Giunta Unione n. 98/2017 e n. 31/2019, si procederà con equa ripartizione delle spese legali tra Comune di Lugo e Unione dei Comuni della Bassa Romagna e che pertanto l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico dei costi della quota di spesa derivante dal ricorso in questione in misura pari al 50% dell'importo complessivo delle spese legali come meglio specificato in premessa;

- di impegnare pertanto la spesa, quantificata nell'importo di € 3.647,80 al Bilancio 2022/2024 - Annualità 2022 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di Giunta Unione n. 17 del 17/02/2022, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Ag:03 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	INCARICO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMGNA IN VIA D'URGENZA PER L'ESPERIMENTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO SULLO STATO DI PIAZZA XIII GIUGNO A LUGO - CIG:Z3D35563D2	GRAZIOSI GIACOMO,0223921 1200 ,VIA DEI MILLE, 7/2,40100,BOLOGN A,BO,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT91P032390160010 0000125515	2022/1040/ 1	€ 3.647,80	

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 1040/2022 di € 4.000,00 assunta sul bilancio 2022/2024 – annualità 2022 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, giusta delibera di G.U. n. 17/2022 portandola da € 4.000,00 a € 3.647,80 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
------	--------------------	---------------------	----------------------	--------	---------	----------------

IMP	Tit:1- MAgr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	PROPOSIZIONE DI RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA I		2022/1040	€ -352,20	
-----	--	--	--	-----------	-----------	--

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell’art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell’obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell’esercizio 2022 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell’art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non è* per l’Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell’incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

L’Ente, nel corso dell’espletamento dell’incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all’allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio LZIDUK corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;

b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina.;

c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore)

d) Il codice identificativo di gara (CIG Z3D35563D2), nel campo ad esso dedicato

e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di *non* trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto *non* riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: AVV. GIACOMO GRAZIOSI

- codice fiscale/P.IVA: GRZGCM74H20A944X / 02239211200

- oggetto incarico: *incarico legale*

- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: € 3.647,80

- data inizio incarico: *data della presente determina*

- data fine incarico: *pronuncia sentenza definitiva del TAR di Bologna*
- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;
- di trasmettere copia del presente atto al Comune di Lugo;
- di trasmettere copia del presente atto al professionista incaricato Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Margherita Morelli